

**Decisione n. 9 del 26 gennaio 2022**

**OGGETTO: Sig.ra (OMISSIS)– Comune di (OMISSIS)- Genio Civile (OMISSIS) Ufficio Tecnico e Sismica (OMISSIS)– Richiesta riesame ai sensi dell’art. 25, comma 4 della legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni e ricorso ex art. 5, comma 8 del D.Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni - (202115176).**

### **IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE**

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare il capo V, contenente disposizioni sull’accesso ai documenti amministrativi (cosiddetto accesso documentale);

**VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni, contenente il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;

**VISTO** in particolare l’art. 5, comma 2, del citato D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, che ha introdotto, accanto all’accesso civico già disciplinato dal medesimo decreto, il c.d. “accesso civico generalizzato” che si sostanzia nel “diritto di chiunque di accedere a dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti”;

**CONSIDERATO** che l’accesso civico generalizzato ha lo scopo di “favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”;

**VISTA** la nota trasmessa via pec in data 06.12.2021 ed acquisita al protocollo n. 2055 del 07.12.2021, con la quale la Sig.ra (OMISSIS) ha chiesto al Difensore Civico Regionale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25, comma 4 della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, il riesame del diniego tacito formatosi sulla propria istanza del 05.11.2021 presentata sia ai sensi della legge 241/1990 che ai sensi del D.Lgs. 33/2013 alle seguenti Amministrazioni: Comune di (OMISSIS) - Genio Civile (OMISSIS) Ufficio Tecnico e Sismica (OMISSIS) – Arma Carabinieri e Forestale di (OMISSIS) e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di (OMISSIS);

**RILEVATO** che la stessa è stata trasmessa via pec dall’indirizzo (OMISSIS) ed è volta ad ottenere documenti atti e informazioni inerenti l’apposizione da parte di (OMISSIS) di due pali su terreni di proprietà dell’istante e il contestuale abbattimento di alberi secolari di alto fusto ed in particolare:

- a) copia integrale dell’originale con gli allegati dell’Autorizzazione Regione Abruzzo Uff. Genio Civile (OMISSIS), Decreto DN2-8 del giorno 31.07.2002, inviata da (OMISSIS) il



Il Difensore Civico

19.12.2019 della linea di alta tensione chiamata “(OMISSIS)” per presunta Autorizzazione”;

- b) le azioni intraprese dall’Arma dei Carabinieri intervenuta sul posto il 20.10.2018 giorno dell’abbattimento degli alberi;
- c) azioni intraprese dagli Enti destinatari dell’istanza in riferimento al danno ambientale per abbattimento di alberi sottoposti a vincolo paesaggistico;
- d) azioni per la violazione urbanistica-edilizia per difformità tra titolo edilizio e stato di fatto;

**RITENUTO** di dover procedere in via preliminare, alla verifica della ammissibilità del ricorso con riferimento all’ambito di competenza di questa Difesa Civica, alla scadenza dei termini e alla mancata presentazione di ricorso al TAR;

**ACCERTATO CHE** sussistono tutti i requisiti di ammissibilità nei confronti del Comune di (OMISSIS) e del Genio Civile di (OMISSIS)– mentre questa Difesa Civica non ha alcuna competenza nei confronti dell’Arma dei Carabinieri e Forestale e della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di (OMISSIS) per la quale in quanto amministrazione periferica dello Stato l’istanza di riesame è inoltrata alla Commissione per l’Accesso e al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza della Soprintendenza, per quanto di rispettiva pertinenza;

**RILEVATO** inoltre che il ricorso è stato regolarmente notificato a tutte le Amministrazioni coinvolte;

**VISTA** la nota prot. n. RA/660018/21 del 07.12.2021 con la quale il Servizio Genio Civile (OMISSIS) Ufficio Tecnico e Sismica (OMISSIS) ha informato questa Difesa Civica di aver comunicato all’istante, con nota datata 07.12.2021, prot. n. RA/660018/21, l’accoglimento dell’istanza di accesso “*ad una copia integrale dell’originale con gli allegati dell’Autorizzazione Regione Abruzzo Uff. Genio Civile (OMISSIS), Decreto DN2-8 del giorno 31.07.2002, inviata dall’(OMISSIS) Spa il 19.12.2019 della linea di alta tensione chiamata “(OMISSIS)” per presunta Autorizzazione*”. evidenziando la non competenza in merito all’attivazione di azioni repressive circa l’eventuale violazione edilizia;

**ACCERTATO**, quindi, che l’istanza di accesso al Genio Civile di (OMISSIS)- Ufficio Tecnico e Sismica (OMISSIS) risulta soddisfatta;

**VISTA** la nota prot. n. 2147 del 21.12.2021 con la quale questa Difesa Civica, prima di esaminare nel merito la questione, ha invitato il solo Comune di (OMISSIS):

- a) ad esplicitare con riferimento all’accesso documentale le ragioni ostative al rilascio della documentazione richiesta nel termine di venti giorni;
- b) ad assumere tempestivamente, con riferimento all’accesso civico generalizzato, il prescritto provvedimento espresso dandone assicurazione a questo Ufficio;



Il Difensore Civico

**VISTA** la nota prot. n. 764 del 19.01.2022 con la quale il Comune di (OMISSIS) ha fornito riscontro a questa Difesa Civica per una pluralità di richieste riguardanti la Signora (OMISSIS) tra cui quella di cui alla richiamata nota del 21.12.2021 per la quale riferisce di aver già relazionato in merito alla Commissione per l'accesso presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri allegando la nota inviata alla stessa (prot. 15557 del 13.12.2021);

**RILEVATO** che il Comune di (OMISSIS) nella nota inoltrata alla Commissione per l'Accesso pone sostanzialmente in evidenza quanto segue:

- la nota indirizzata da (OMISSIS) all'istante e, da questa, portata a conoscenza del Comune, propone alla ricorrente una soluzione conciliativa riconducendo, quindi, l'intera questione su un piano privatistico;
- un utilizzo distorto e non conforme alle disposizioni legislative vigenti, dell'istituto dell'accesso civico generalizzato in ragione del prevalente interesse soggettivo dell'istante;
- gli interventi di urbanizzazione primaria realizzati da (OMISSIS) afferiscono la tipologia sovra comunale per la quale l'autorità competente a rilasciare l'autorizzazione è il Servizio di Genio Civile regionale (autorizzazione rilasciata in data 31.07.2002) rispetto alla quale si presume sia stato valutato anche l'aspetto Paesaggistico. Le particelle di proprietà dell'istante (307 e 308), come la maggior parte del territorio Comunale, sono definite dal Piano Regionale Paesistico "B1 a trasformabilità mirata con compatibilità della presenza di elettrodotti";
- non esiste alcun vincolo specifico sugli alberi di pioppo e comunque con riferimento al taglio dei rami o alberi, nessuna comunicazione è stata acquisita dal Comune da parte dei Carabinieri forestali dello Stato ai quali l'istante riferisce di essersi rivolta al momento dell'evento;
- non è chiaro se la questione di rilievo per l'istante sia rappresentata dal taglio dei rami, dal passaggio della linea aerea (cavo isolato grigio) o dal palo presente sulla particella 307;
- si presume che il riferito cambio di percorso della linea elettrica e, quindi, di posizionamento dei pali, sia dovuto ad esigenze tecniche la cui evenienza rientra nella previsione di autorizzazione originaria sulla quale il Comune non ha competenza alcuna;

**VALUTATO CHE**, pur dovendo evidenziare la sussistenza in capo alle Pubbliche Amministrazioni, anche fuori dall'ambito di applicazione dell'istituto dell'accesso civico generalizzato, di un generale obbligo di risposta al cittadino, sono condivisibili le valutazioni dell'Amministrazione Comunale in ordine ad un uso disfunzionale, nel caso di specie, del predetto istituto;

**RICHIAMATA**, in proposito, la sentenza 13 agosto 2019, n. 5702 - Consiglio di Stato Sez. V che opera una importante distinzione tra accesso civico generalizzato ed accesso documentale. Il rapporto tra i due tipi di accesso, ad avviso del C.d.S., non è di continenza ma di scopo e quindi i due istituti non sono sovrapponibili perché da essi se ne trae un'*utilitas* giuridica diversa. L'accesso, ex legge 241/1990, è preordinato a soddisfare un interesse



Il Difensore Civico

specifico e strumentale di chi lo fa valere per ottenere “un qualcos’altro” vale a dire la tutela di una situazione giuridica soggettiva. Occorre una specifica *legittimatio*. L’accesso civico, per contro, soddisfa un’esigenza di cittadinanza attiva, incentrata sui doveri inderogabili di solidarietà democratica, di controllo sul funzionamento dei pubblici poteri, anche – ma non solo - per finalità anticorruptiva (valga evidenziare che il D.lgs. 14 marzo 2013 n.33, riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico, e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle P.A., ha attuato la legge n.190/2012 in materia di prevenzione e contrasto alla corruzione). Pertanto, questa *species* di accesso non può essere per finalità egoistiche. Non può essere utilizzata in modo disfunzionale e contrario alla buona fede, né deve rappresentare una causa di intralcio al buon funzionamento della P.A.

**RILEVATO CHE** ad avviso del Supremo Consesso, l’istituto dell’accesso civico generalizzato deve essere utilizzato secondo buona fede, senza aggravare l’operato della P.A. ed entro il rispetto del limite della tutela dell’ interesse alla riservatezza dei dati personali;

**CONSIDERATO CHE** il cittadino è, quindi, tenuto, ad utilizzare in modo corretto gli istituti sull’accesso:

- a) distinguendo nelle proprie istanze tra accesso civico generalizzato (art. 5, comma 8 del D.Lgs. 33/2013) che non necessita di motivazione ed accesso documentale (legge 241/1990) che presuppone la sussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso;
- b) distinguendo conseguentemente anche tra ricorsi e richieste di riesame;
- c) individuando una unica Amministrazione destinataria della propria istanza quale soggetto che detiene i documenti, i dati o le informazioni oggetto di accesso;
- d) utilizzando i modelli messi a disposizione da tutte le Pubbliche Amministrazioni sui propri siti istituzionali;
- e) evitando richieste massive e continuative suscettibili di creare onere alla organizzazione dell’Amministrazione che riceve l’istanza di accesso;
- f) non utilizzando l’accesso civico generalizzato al mero scopo di acquisire notizie sullo stato dei procedimenti di proprio interesse e/o sull’esito di esposti presentati;

**RICHIAMATO** l’art. 1, comma 2 bis della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni a mente del quale “*I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede*”

**VALUTATO CHE** il Comune di (OMISSIS) non detiene in sostanza alcun documento oggetto della richiesta di accesso documentale;

**RITENUTO**, per quanto sopra esplicitato:



Il Difensore Civico

**CHE** la richiesta di accesso ad una copia integrale dell'originale con gli allegati dell'Autorizzazione Regione Abruzzo Uff. Genio Civile (OMISSIS), Decreto DN2-8 del giorno 31.07.2002, inviata dall'Enel Spa il 19.12.2019 della linea di alta tensione chiamata "(OMISSIS)" per presunta Autorizzazione è stata soddisfatta e quindi con riferimento ad essa, la richiesta di riesame è improcedibile in quanto l'esame nel merito della richiesta non arrecherebbe alcun vantaggio all'istante, atteso che può escludersi con certezza che la relativa decisione sia in grado di apportare per il medesimo una qualsiasi utilità residua, anche meramente strumentale o morale;

**CHE** la richiesta di accesso ai restanti documenti non può essere soddisfatta stante l'inesistenza dei documenti stessi;

**CHE** non sussistono i presupposti giuridici per l'accesso civico generalizzato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 33/2013 pur soddisfacendo la risposta del Comune, riepilogata nella presente decisione, anche esigenze informative;

*Tutto ciò premesso*

#### **DECIDE**

- 1) L'istanza di riesame del denegato accesso documentale presentato dalla Sig.ra (OMISSIS), volto ad ottenere copia della documentazione specificata in premessa è:
  - a) improcedibile - per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito di questa Difesa Civica - con riferimento all'accesso ad una copia integrale dell'originale con gli allegati dell'Autorizzazione Regione Abruzzo Uff. Genio Civile (OMISSIS), Decreto DN2-8 del giorno 31.07.2002, inviata dall'(OMISSIS) Spa il 19.12.2019 della linea di alta tensione chiamata "(OMISSIS)" per presunta Autorizzazione;
  - b) rigettata con riferimento alla restante documentazione.
- 2) Il ricorso presentato dalla Sig.ra (OMISSIS), avverso il denegato accesso civico alla medesima documentazione oggetto di accesso documentale è respinto per assenza dei presupposti giuridici.
- 3) L'istante è invitata a non utilizzare l'accesso civico generalizzato al mero scopo di acquisire notizie sullo stato dei procedimenti di proprio interesse e/o sull'esito di esposti presentati.
- 4) La presente Decisione è comunicata all'Istante, al Comune di (OMISSIS) e al Genio Civile di (OMISSIS)- Ufficio Tecnico e Sismica (OMISSIS).

Il Difensore Civico Regionale  
**Avv. Giandonato Morra**



Il Difensore Civico

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m. e i.